

## **V.B.3      COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ**

### **V.B.3.1      Definizione**

Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 all'articolo 9 comma 1 lettera d), con riferimento all'articolo 5 comma 1 lettera b) della stessa legge, le comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà sono strutture a carattere comunitario caratterizzate dalla flessibilità organizzativa.

Le comunità di pronta accoglienza soddisfano con l'accoglienza immediata l'aspetto di urgenza del bisogno e le esigenze di protezione e di aiuto, e sono pertanto destinate esclusivamente alle situazioni di emergenza. Assicurano una permanenza di breve periodo, massimo 3 mesi, ed offrono prestazioni alberghiere nonché interventi di sostegno finalizzati all'inserimento ed alla preparazione al reinserimento sociale.

Tutti i servizi e le prestazioni offerte dalle comunità di pronta accoglienza sono finalizzati a dare risposta alla situazione di necessità nella quale si trova la persona attraverso l'ospitalità ed un aiuto temporaneo fino alla soluzione dell'emergenza, oppure organizzano soluzioni alternative di inserimento in strutture che offrono un supporto in tempi più lunghi nel percorso di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione.

Per le finalità proprie delle comunità di pronta accoglienza qualora gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non siano stati raggiunti nel periodo di permanenza nella struttura stessa, il Servizio sociale di riferimento considera e verifica tali obiettivi all'interno di un nuovo progetto di assistenza, per continuare ad offrire il sostegno attraverso una diversa tipologia di servizio.

Tali strutture, in ragione della immediata operatività e del fondamentale ruolo di rapporto stretto con le istituzioni interessate, sono strettamente legate al territorio.

### **V.B.3.2      Ricettività**

Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le comunità di pronta accoglienza, in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano un massimo di venti utenti che vivono una situazione di emergenza. In ogni struttura le ospiti sono organizzate in più gruppi ognuno dei quali al massimo di dieci persone con caratteristiche omogenee in relazione ai bisogni, al fine di favorire l'azione di sostegno reciproca nel percorso di autonomia e di inserimento o preparazione al reinserimento sociale. Nel computo degli ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di età.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Periodo aggiunto dalla lettera O) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

### V.B.3.3 Articolazione della struttura

Per le finalità proprie delle comunità, gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, spazi per gli operatori e locali di servizio, e sono organizzati in modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro. Le camere da letto possono essere singole, doppie o triple.<sup>168</sup>

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l'attuazione delle prestazioni previste nei piani personalizzati ed ha uno spazio per le attività dei bambini. Se è prevista un'unica zona-pranzo per tutti i moduli dei quali è composta la comunità, essa comunque garantisce la massima fruibilità e prevede una superficie minima di mq. 2,5 per ospite.

Ogni struttura ha una cucina, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati dall'esterno. La cucina, sufficientemente ampia per consentirne l'uso a più persone, risponde in quanto all'adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo igienico sanitario.

E' previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti, uno dei quali accessibile ed uno spazio (...) <sup>169</sup> per gli operatori.

### V.B.3.4 Prestazioni

Nelle comunità di pronta accoglienza per consentire sia la ripresa psicofisica sia la maturazione della scelta sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- alloggio e vitto;<sup>170</sup>
- interventi di sostegno per la soluzione delle criticità relative alle situazioni di emergenza, promuovendo l'autonomia e l'autogestione;
- interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento ai servizi territoriali competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di emarginazione sociale;
- assistenza finalizzata al recupero psicofisico delle condizioni individuali, alla motivazione verso l'uscita dall'esperienza negativa, all'individuazione ed alla valorizzazione delle risorse personali utili alla prosecuzione dell'intervento;
- prestazioni sociali, sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti.

L'organizzazione prevede l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio.

Le comunità di pronta accoglienza garantiscono l'accoglimento 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno.

---

<sup>168</sup> Frase aggiunta dal punto 1) della lettera P) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

<sup>169</sup> Parole soppresse dalla lettera P) punto 2) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

<sup>170</sup> Parole inserite in sostituzione dalla lettera Q) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

### **V.B.3.5 Personale<sup>171</sup>**

È prevista la figura del responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatori e operatori con formazione nell'area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei piani personalizzati.

Secondo l'organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.).

---

<sup>171</sup> Paragrafo sostituito dalla lettera R) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.